

Causa Fabris e Parziale c. Italia – Prima Sezione – sentenza 19 marzo 2020 (ricorso n. 41603/13)

Decesso in carcere di persona vulnerabile – Inchiesta delle autorità nazionali – Archiviazione – Violazione dell'art. 2 CEDU – Non sussiste.

Non viola l'art. 2 della Convenzione EDU la conclusione di un'inchiesta penale, scaturita dalla morte di un detenuto tossicodipendente, se l'archiviazione giunge in esito a verifiche approfondite, le quali abbiano mostrato che – sebbene si trattasse di soggetto vulnerabile – nessun addebito potesse essere mosso ai responsabili dello stabilimento penitenziario.

Fatto. A. Fabris (classe 1971) fu trovato morto nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia il 30 maggio 2005. Era detenuto per reati di droga ed era tossicodipendente egli stesso; abusava altresì di alcol. Era affetto da cirrosi, epatite C da encefalopatia. Per tali motivi, era in cura tossicologica e psicologica. Poche settimane prima di morire era stato sottoposto a un procedimento disciplinare interno al penitenziario veneto, per essere stato colto sul fatto di aspirare gas dalla bomboletta in uso nella cella per cuocere cibi. Si era difeso con successo, sostenendo di non poter aprire la bomboletta altro che con i denti, dato un infortunio al braccio.

All'atto del ritrovamento del corpo, erano intervenuti gli agenti di polizia penitenziaria, che avevano subito interrogato un altro detenuto, incaricato di pulire le celle e distribuire il pasto. I medici avevano altresì deposto nel senso che era stata trovata una bomboletta di gas e che odore di gas proveniva dal cavo orale della vittima. Erano state anche riscontrate ecchimosi alla testa e sulla mano: sicché il pubblico ministero ordinò l'autopsia e consentì a un perito di parte di assistervi. L'esame autoptico dette (nel dicembre 2005) l'esito che il decesso era probabilmente dovuto ad arresto cardiocircolatorio, dovuto a uno choc elettrico. Una persona fu pertanto indagata per morte conseguente ad altro reato (art. 586 c.p.).

Ottenuta la proroga delle indagini preliminari una volta nel 2006, il p.m. ordinò una nuova perizia autoptica, la quale questa volta escluse l'elettrochoc quale causa della morte e ritenne che l'arresto cardiaco potesse essere dovuto all'inalazione del gas, date anche le precarie condizioni fisiche dell'uomo. Accesso a tali atti fu denegato a più riprese alla difesa dei familiari del deceduto. Il p.m., nel marzo 2009, chiese l'archiviazione, ma – anche su opposizione dei familiari - il GIP respinse la richiesta, ordinando di approfondire le modalità di fornitura al detenuto delle bombolette del gas. Sicché furono iscritti nel registro degli indagati, per omicidio colposo, il direttore del carcere, il responsabile medico e il capo dei servizi penitenziari.

Tuttavia, nel luglio 2012 il p.m. tornò a chiedere l'archiviazione e anche in questo caso i familiari si opposero. Tuttavia, il GIP accolse la richiesta nel dicembre 2012, per intervenuta prescrizione del reato. Incidentalmente, il giudice osservò nondimeno che non poteva essere rimproverato agli indagati il mancato controllo sulle modalità di fornitura alla cella della vittima delle bombolette, in mancanza di elementi precisi e circostanziati che potessero raccomandare l'esclusione di essa dal novero di quelle che potevano essere munite del gas. Lo zio paterno e la cugina prima sul versante materno del deceduto interposero pertanto ricorso alla Corte EDU nel 2013, per violazione del diritto alla vita.

Diritto. La Corte di Strasburgo affronta per prima l'eccezione della rappresentanza italiana in ordine alla legittimazione della signora Parziale, cugina del deceduto in nome del quale si invoca la violazione della Convenzione.

Al proposito (v. nn. 35-41 della sentenza), la Corte dà per acquisita la legittimazione dello zio paterno (poiché parte del novero dei parents proches, vale a dire “familiari stretti” – genitori, figli, germani e nipoti - cui è stata generalmente riconosciuta la qualità di vittima), mentre ritiene che la

cugina non possa rivendicare la qualità di vittima. In tal senso, rileva non solo la circostanza che il grado di parentela sia più tenue ma anche la circostanza concreta che ella non si era recata in carcere a trovare A.

Nel merito, la Corte EDU chiarisce che la questione si pone sotto l'aspetto degli obblighi positivi di protezione e procedurali – relativi cioè alla tutela di una persona vulnerabile e all'effettività dell'inchiesta da parte italiana sulla morte del detenuto – e non già sotto il profilo materiale diretto, giacché gli agenti italiani non vengono nel ricorso ritenuti responsabili dell'averne intenzionalmente cagionato la morte (n. 78). Essa constata che nel ricorso è sottolineato come la fragilità del detenuto fosse nota alle autorità del carcere e che nondimeno queste non hanno adottato le cautele necessarie.

I giudici riconoscono che il deceduto era persona provata dalle esperienze di vita (in particolare, la tossicodipendenza e la dedizione all'alcol); tuttavia egli non aveva mai mostrato tendenze apertamente suicidarie (n. 79). Né, peraltro, le autorità penitenziarie avevano trascurato il suo stato, dal momento che gli avevano applicato i protocolli sanitari previsti per i casi del genere. Quanto, in particolare, alla disponibilità della bomboletta del gas, la Corte EDU non rinvia né motivi di rimprovero nei riguardi delle autorità italiane, anche in virtù della circostanza che il controllo sui detenuti deve sempre essere proporzionato e rispettarne la dignità (n. 86). Sotto questo aspetto, pertanto, la Corte EDU esclude la violazione dell'art. 2.

Né la constata con riferimento all'effettività delle indagini (v. n. 99-100): la loro durata e complessità sta forse ad attestare – al contrario – un approfondimento investigativo apprezzabile (merito anche degli apporti procedurali dei ricorrenti), tanto che il giudice (pur dichiarando la prescrizione – fatto di cui la Corte si rammarica, v. n. 101) spiega i motivi per i quali in ogni caso sarebbe pervenuto ad archiviare il procedimento.

I ricorrenti hanno poi chiesto il rinvio alla Grande Chambre, ma questo è stato dichiarato inammissibile, sicché la sentenza è divenuta definitiva il 12 ottobre 2020.